

- 15.6. EUROTOPE non è responsabile per il danneggiamento o la perdita di dati a causa dell'invio di questi dati con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione.
- 15.7. È espressamente esclusa una responsabilità per danni conseguenti, danni immateriali, danni aziendali o ambientali, danneggiamento della reputazione, danni da ritardo o danni a seguito della responsabilità nei confronti di terzi.
- 15.8. Se e nella misura in cui, nonostante le disposizioni del presente articolo, a EUROTOPE può essere imputata una qualche responsabilità, per qualsiasi motivo, tale responsabilità è limitata all'importo pagato dall'assicuratore di EUROTOPE. Se l'assicuratore in qualsiasi caso non procede al pagamento oppure il danno non è coperto dall'assicurazione, la responsabilità di EUROTOPE è limitata all'importo pari al valore netto della fattura dei prodotti a cui la responsabilità si riferisce, con la condizione che EUROTOPE è responsabile al massimo ed esclusivamente fino ad un importo di € 100.000,- per sinistro. Per l'applicazione del presente articolo, una serie di eventi correlati che danno origine a danni è considerata un unico evento/sinistro.
- 15.9. Le richieste di risarcimento dei danni devono essere comunicate ad EUROTOPE per iscritto entro 3 mesi dal momento in cui il Cliente ha potuto scoprire il danno, pena la decadenza del diritto al risarcimento del danno.
- 15.10. Il Cliente tiene indenne EUROTOPE da eventuali pretese di terzi a seguito di danni che sono stati cagionati in relazione a prodotti consegnati dal Cliente a questi terzi, a meno che non venga accertato per vie legali che tali pretese sono la diretta conseguenza di deliberata imprudenza o dolo intenzionale da parte di EUROTOPE e il Cliente dimostri di non avere alcuna colpa di tali danni.

Articolo 16. Clausola ambientale

- 16.1. Il Cliente garantisce a EUROTOPE che le materie prime e/o i materiali da egli prescritti o consegnati sono conformi alle norme e/o ai regolamenti ambientali in vigore al momento della consegna.
- 16.2. Se durante l'esecuzione del contratto dovessero entrare in vigore nuovi regolamenti e/o leggi in materia ambientale che rendono la lavorazione delle materie prime e/o dei materiali prescritti o consegnati dal Cliente impossibile o legata a norme di sicurezza più rigorose, EUROTOPE è autorizzata ad annullare il contratto, cessare la produzione e smaltire le materie prime e/o i materiali a spese del Cliente, in linea di principio mettendo tali materie prime e/o materiali a disposizione del Cliente, senza che EUROTOPE sia responsabile per una compensazione del danno.
- 16.3. Il Cliente tiene indenne EUROTOPE da tutte le rivendicazioni di terzi ai sensi del presente articolo.

Articolo 17. Storno

- 17.1. Lo storno di un contratto da parte del Cliente in linea di principio non è possibile. Se il Cliente annulla comunque il contratto integralmente o parzialmente, egli è tenuto a pagare ad EUROTOPE tutti i costi legittimamente sostenuti in relazione all'esecuzione del contratto (compresi i costi di preparazione, stoccaggio, provvigione e simili), fermo restando il diritto di EUROTOPE al risarcimento per perdita di profitto e altri danni.
- 17.2. In caso di storno il Cliente deve inoltre corrispondere i costi di storno, che sono pari al 30% del credito principale, più IVA.

Articolo 18. Termine e sospensione del contratto

- 18.1. Sia il Cliente che EUROTOPE hanno il diritto di risolvere un contratto con effetto immediato se l'altra parte è dichiarata fallita o all'altra parte viene concessa l'autorizzazione di sospendere i pagamenti, oppure se l'altra parte rimane in mora con l'adempimento di uno o più obblighi, dopo essere stata messa in mora per iscritto.
- 18.2. EUROTOPE non è mai obbligata a corrispondere al Cliente alcun risarcimento di un danno in relazione al termine del contratto. Ciò non pregiudica il diritto di EUROTOPE al pieno risarcimento del danno in caso di violazione da parte del Cliente dei suoi obblighi a fronte del contratto e/o delle condizioni commerciali generali.
- 18.3. Qualora il Cliente non adempia a uno o più dei suoi obblighi nei confronti di EUROTOPE sulla base di un contratto con EUROTOPE e/o delle presenti condizioni commerciali generali, oppure vi adempie in modo improprio o non puntuale, EUROTOPE è autorizzata a sospendere interamente o parzialmente i propri obblighi derivanti dal presente contratto e dagli accordi ad esso connessi finché il Cliente non avrà assolto pienamente i propri obblighi ad esso connessi, oppure a risolvere il contratto tramite una dichiarazione scritta. In questo caso, il Cliente sarà obbligato a risarcire qualsiasi danno subito da EUROTOPE, compreso il danno per perdita di profitto.
- 18.4. Inoltre, EUROTOPE è autorizzata a risolvere il contratto qualora si verificino delle circostanze di natura tale per cui l'adempimento del contratto si diventa impossibile oppure non può più essere richiesto secondo criteri di ragionevolezza ed equità oppure qualora si verificino altre circostanze di natura tale per cui non ci si può ragionevolmente attendere il mantenimento del contratto.
- 18.5. Se il contratto viene risolto anticipatamente da una delle parti, o in caso di sospensione degli obblighi derivanti dal contratto, EUROTOPE manterrà il diritto a percepire il pagamento delle fatture per attività/forniture effettuate fino a quel momento.

Articolo 19. Forza maggiore

- 19.1. EUROTOPE non è tenuta ad adempiere ad un obbligo a fronte di un contratto se impedita da cause di forza maggiore.
- 19.2. Per le finalità del presente articolo, con forza maggiore si intendono circostanze che impediscono giustificatamente la fornitura o esecuzione oppure la puntuale fornitura o esecuzione da parte di EUROTOPE, fra cui, a titolo non limitativo, mancata o non puntuale fornitura da parte di subfornitori di EUROTOPE, scioperi, incendi, interruzioni dell'attività dovuti a guasti di macchine, guerra o minaccia di guerra, terrorismo, ostacoli alla circolazione, mancanza di corrente, danno a Internet, interruzione della trasmissione di e-mail, virus informatico, accesso non autorizzato da parte di terzi o incidenti stradali.
- 19.3. Può essere considerata forza maggiore anche un inadempimento non imputabile di una terza parte incaricata da EUROTOPE.
- 19.4. Qualora al verificarsi di un evento di forza maggiore EUROTOPE abbia già adempiuto ai propri obblighi oppure possa adempiere agli obblighi solo parzialmente, EUROTOPE è autorizzata a fatturare separatamente la parte già consegnata o consegnabile e il Cliente ha l'obbligo di pagare tale fattura come se in questo caso si trattasse di un accordo separato. Inoltre, EUROTOPE ha il diritto di modificare il contenuto del contratto in modo tale da renderne possibile l'esecuzione.
- 19.5. Se la situazione di forza maggiore perdura per oltre 90 giorni, sia EUROTOPE che il Cliente hanno facoltà di risolvere il contratto. In questo caso il Cliente non ha diritto ad alcun risarcimento dei danni.
- 19.6. In una situazione di forza maggiore, EUROTOPE informerà il Cliente al riguardo nel più breve tempo possibile.

Articolo 20. Riservatezza

- 20.1. Entrambe le parti sono tenute a mantenere la segretezza di tutte le informazioni riservate di cui esse sono venute reciprocamente a conoscenza nell'ambito del loro contratto o da fonte diversa. Le informazioni si intendono riservate quando ciò sia stato comunicato da una parte oppure risulti dalla natura delle informazioni. La parte che riceve informazioni riservate le utilizzerà esclusivamente per lo scopo per il quale sono state fornite.
- 20.2. L'articolo 20.1 non riguarda informazioni che sono di dominio pubblico o che una parte ha legittimamente ricevuto da una fonte diversa dall'altra parte.
- 20.3. Se in forza di una disposizione di legge o di una sentenza legale EUROTOPE è obbligata a rivelare informazioni riservate a terzi designati dalla legge o dal giudice competente, e al riguardo EUROTOPE non può appellarsi a un diritto di segreto professionale riconosciuto dalla legge o da un giudice competente, EUROTOPE non è tenuta a corrispondere un risarcimento dei danni o altro indennizzo, e il Cliente non avrà la facoltà di risolvere il contratto a causa di un danno in tal modo cagionato.

Articolo 21. Cessione

- 21.1. EUROTOPE è autorizzata a cedere i propri diritti e/o obblighi derivanti dal contratto stipulato con EUROTOPE ad altri soggetti giuridici collegati o non collegati a EUROTOPE, e tramite tale cessione EUROTOPE viene esonerata dai suoi obblighi nei confronti del Cliente. EUROTOPE informerà il Cliente per iscritto di tale cessione. Il Cliente acconsente fin da ora a una simile cessione.
- 21.2. Al Cliente non è permesso, senza la preventiva autorizzazione scritta di EUROTOPE, cedere a terzi i propri diritti e/o obblighi derivanti da un contratto stipulato con EUROTOPE, oppure gravare i diritti con un diritto limitato a favore di terzi. EUROTOPE non rifiuterà la sua autorizzazione per motivi ingiustificati.

Articolo 22. Diritti di proprietà intellettuale e industriale

- 22.1. EUROTOPE conserva sempre tutti i diritti sulla proprietà intellettuale di documenti, offerte, immagini, schizzi e disegni approntati e messi a disposizione da EUROTOPE.
- 22.2. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale sui prodotti sviluppati da EUROTOPE, così come su progetti e schizzi di questi prodotti, rimangono conferiti a EUROTOPE. Il Cliente deve sempre rispettare i diritti di proprietà intellettuale e industriale di EUROTOPE.
- 22.3. Se il Cliente viola i diritti di proprietà intellettuale e industriale di EUROTOPE, il Cliente risponde di tutti i danni subiti di conseguenza da EUROTOPE, fra cui la perdita di fatturato.

Articolo 23. Conseguenze di nullità o compensabilità

- 23.1. Qualora una disposizione delle presenti condizioni commerciali generali sia nulla o venga abrogata, le altre disposizioni delle presenti condizioni commerciali generali rimarranno in vigore e le parti si consulteranno al fine di concordare nuove disposizioni in sostituzione delle disposizioni nulle o abrogate, tenendo conto dello scopo e la portata delle disposizioni nulle o abrogate.

Articolo 24. Diritto applicabile e controversie

- 24.1. Ad offerte, quotazioni, attività e accordi (aggiuntivi), così come alla loro esecuzione e alle presenti condizioni commerciali generali stesse si applica il diritto olandese. È esclusa l'applicabilità della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni.
- 24.2. Eventuali controversie derivanti dal contratto al quale le presenti condizioni commerciali generali si applicano, o ad esso connesse, o che derivano dalle condizioni stesse o dalla loro spiegazione e interpretazione, di natura sia fattuale che giuridica, vengono sottoposte in prima istanza al giudice competente del tribunale distrettuale di Utrecht.

Articolo 25. Modifica delle condizioni commerciali generali

- 25.1. EUROTOPE è autorizzata ad apportare modifiche alle presenti condizioni commerciali generali. Le modifiche entrano in vigore alla data di entrata in vigore annunciata, ma non si applicano agli accordi conclusi prima di tale data. EUROTOPE invierà puntualmente al Cliente le condizioni modificate. Se non viene specificata alcuna data di entrata in vigore, le modifiche entrano in vigore per il Cliente non appena tali modifiche gli sono state comunicate o notificate, ma non si applicano agli accordi conclusi prima di tale data.